

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione  
Stato maggiore  
Affari giuridici  
Quellenweg 9  
3003 Berna - Wabern

**Recepimento e trasposizione del Regolamento (UE) n 1051/2013 che modifica il codice delle frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne e altre modifiche in materia di asilo e stranieri**

Gentili Signore,  
Egregi Signori,

ritenuta la posizione espressa lo scorso 12 febbraio 2014 dal Consiglio federale in merito all'attuazione della nuova disposizione costituzionale sull'immigrazione, in relazione alla procedura di consultazione organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

### 1. Considerazioni generali

Il Canton Ticino prende atto che, a fronte del sensibile aumento della pressione migratoria dall'Africa del Nord, sono già state implementate delle misure di rafforzamento simultaneo del controllo alle frontiere interne da parte di alcuni paesi dell'UE. Stante che le modifiche del Codice frontiere Schengen devono essere recepite e quindi trasposte nella legislazione elvetica, la ripresa di questi sviluppi necessita un adeguamento nell'ambito della Legge federale sugli stranieri (LStr) e della Legge federale sull'asilo (LAsi), sulla scorta della direttiva UE 40/2011 del 28 maggio 2001.

### 2. Considerazioni sulle singole disposizioni

Ci esprimiamo favorevolmente alle misure proposte che permetteranno:

- alla Svizzera e agli altri Stati Schengen, di introdurre a determinate condizioni, controlli mirati alle frontiere interne, in particolare se sono ravvisate delle inefficienze da parte dei Paesi responsabili delle frontiere esterne a Schengen;
- l'accesso online ai dati del C-VIS (sistema centrale d'informazione visti), oltre alle autorità già elencate, anche alle autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze (art. 109a cpv. 2 lett. a LStr) come pure al relativo programma nazionale ORBIS ;

- di completare l'art. 80 LStr, specificando in modo chiaro l'impossibilità di predisporre una carcerazione preliminare (per rinvio coatto e cautelativo) nei confronti di giovani che non hanno ancora compiuto 15 anni (art. 80 cpv. 4 2ª frase LStr);
- il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia d'asilo o di allontanamento di cittadini di Paesi terzi a destinazione dei loro Paesi di origine o di provenienza, erogate da altri Stati Schengen/Dublino (artt. 31a cpv. 1 lett. f e 31b LAsi).

Vogliate gradire, egregi Signori, gentili Signore, i sensi della nostra stima.

**PER IL CONSIGLIO DI STATO**

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione;
- Deputazione ticinese alle Camere federali;
- Pubblicazione in Internet.